

## ***A rischio efficacia le misure di sostegno contro il Covid per il calcio***

Le misure messe in campo nella seconda metà del 2020 per contrastare gli effetti del Covid sul mondo del calcio rischiano di non sortire gli effetti auspicati, stante le peculiarità che contraddistinguono il settore, in particolare quello professionistico.

In merito al decreto sponsorizzazioni, si è ancora in attesa delle nuove istruzioni, ma rimane alta la possibilità che possano riproporsi alcuni dubbi. L'impatto degli interventi approvati dal governo per sostenere il mondo del calcio nell'ultimo anno è stato analizzato ieri durante il webinar «Sport e bilanci al tempo del Covid», promosso dalla Liuc di Castellanza (con il coordinamento di Patrizia Tettamanzi) e patrocinato dall'Odcec di Busto Arsizio: le menzionate misure e a loro compatibilità con le peculiarità del contesto nel quale sono applicate, sono state passate al vaglio di professionisti del settore, la maggior parte dei quali riuniti nel gruppo di lavoro «Finance in Football Business».

Molte le novità normative analizzate durante l'evento: dalla concessione di bonus agli investitori in iniziative promo-pubblicitarie legate al settore sportivo, alla sospensione degli ammortamenti e degli obblighi di ricapitalizzazione in relazione ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, fi no alla rivalutazione con valenza prioritariamente contabile ma

con effetti riconosciuti anche ai fini fiscali, subordinatamente al versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota mite ed al rispetto di talune condizioni, in primis l'osservanza di un periodo minimo di possesso dei beni strumentali o delle partecipazioni qualificate, una volta rivalutati.

Secondo quanto emerso al convegno, tuttavia, oltre a risultare «selettive» (nel senso che possono fruirne soltanto le società Oic adopter), queste misure rischiano spesso, come detto, di non sortire gli effetti auspicati, stante le peculiarità che contraddistinguono il calcio professionistico.

In merito al bonus sponsorizzazione si è ancora in attesa delle relative istruzioni ufficiali (fatte salve le FAQ pubblicate dal dipartimento per lo sport). Stante l'assai probabile reiterazione nel 2021 della misura con riguardo agli investimenti riferiti all'intero anno in corso di cui danno

conto le anticipazioni riguardanti il decreto Sostegni-bis, taluni dubbi sono destinati a riproporsi; tra questi, l'individuazione dell'esercizio al quale si debba fare riferimento al fine

di appurare se il requisito dei ricavi conseguiti dalla società sportiva destinataria degli investimenti sia rispettato.

Quanto alla sospensione degli ammortamenti, va apprezzata la possibilità riconosciuta dall'Oic (documento interpretativo n. 9) di avvalersene anche in relazione a beni per i quali il piano di ammortamento non possa essere esteso di un anno (come il tenore letterale della norma lascerebbe intendere), quali sono i diritti alle prestazioni sportive degli atleti; l'aggravio delle successive quote, che devono essere conseguentemente rimodulate, impone un severo trade off con l'altra disposizione, quella sul differimento degli obblighi di riqualificazione in presenza di perdite «rilevanti», allo stato attuale della normativa accordabile solo in relazione all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (non va peraltro sottaciuto come questa norma sia già di per sé difficilmente applicabile, considerato che al risultato economico negativo delle società di calcio professionistico si accompagnano

ordinariamente stringenti fabbisogni finanziari che non ammettono ritardi nella copertura).

Da ultimo, con riguardo alla rivalutazione, non possono essere taciuti i vincoli creati dalla particolare tipologia di attività che ne possono costituire l'oggetto: i reiterati e diffusi risultati economici negativi che contraddistinguono il settore calcistico, impongono il ricorso soltanto al «valore di mercato»; quest'ultimo è peraltro difficilmente conciliabile con l'istituto della cessione del contratto, sul quale sono incardinate le operazioni di calciomercato (necessitante del consenso alla cessione da parte del contraente ceduto), con la residua durata del diritto allo sfruttamento esclusivo delle prestazioni dell'atleta (che - ai sensi della normativa di settore - non può mai eccedere cinque anni) e, da ultimo, con il vincolo minimo di indisponibilità al quale è condizionato il riconoscimento anche fiscale della rivalutazione contabile eseguita.